



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO

***per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di
Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 31 gennaio 2025

TITOLO I	3
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AMBITO E SCOPO	3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	3
ARTICOLO 4 – IL SINDACO	4
ARTICOLO 5 – OBIETTIVI DEL GRUPPO VPC	4
ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DEL GCVPC	4
TITOLO II	6
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DECLINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL GCVPC.....	6
ARTICOLO 7 – AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE	6
ARTICOLO 8 – VOLONTARI EFFETTIVI	6
ARTICOLO 9 – PERDITA DEI REQUISITI	7
ARTICOLO 10 – DIRITTI DEI VOLONTARI	7
ARTICOLO 11 – DOVERI DEI VOLONTARI	7
TITOLO III	9
ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC	9
ARTICOLO 12- ORGANI DEL GCVPC	9
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC	9
ARTICOLO 14 – COORDINATORE OPERATIVO	9
ARTICOLO 15 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC	10
ARTICOLO 16 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI	10
ARTICOLO 17 - INOSSERVANZA DOVERI DEL GCVPC	11
TITOLO IV	12
RISORSE FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE	12
ARTICOLO 18 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE	12
ARTICOLO 19 - NORME FINALI	12

TITOLO I

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AMBITO E SCOPO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. La Città di Villa San Giovanni, di seguito denominata anche solo “Ente” o “Comune”, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, intende munirsi di uno strumento che disciplina la struttura e l'organizzazione di un gruppo stabile di volontari della protezione civile che possa far fronte a situazioni d'emergenza, nonché che svolga attività di previsione e prevenzione.
2. Il presente Regolamento, nella sua applicazione operativa, consente all'Ente di assicurare la partecipazione del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, per favorire l'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e dai piani regionali nonché tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza .
3. L'Ente intende garantire a livello locale un migliore, efficace ed efficiente sistema di protezione civile, nel rispetto delle peculiarità del territorio villese valorizzando, altresì, la funzione dell'apporto volontario dei cittadini.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il testo di cui trattasi è articolato secondo lo “schema tipo” della Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022 [pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3 marzo 2023] contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile.
2. Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto della cornice normativa di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di approvazione del “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare degli articoli 4, 5, 17, c.5, 32, 46 lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica.
1. La Città di Villa San Giovanni, in ossequio al D.Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della Protezione Civile” tiene conto, in particolare, dell'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; dell'articolo 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile attraverso la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, ed il comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizzi mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile.

ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. È costituito con delibera di consiglio comunale n. del il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile della città di **Villa San Giovanni**, di seguito anche solo **GCVPC**, nella sede legale del comune di **Villa San Giovanni** in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017 in modo aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza.
2. Non può essere costituito più di un Gruppo comunale di protezione civile.

3. Il **GCVPC** è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
4. Il Comune di **Villa San Giovanni** provvede all'iscrizione del **GCVPC** nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Calabria, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore [RUNTS] ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

ARTICOLO 4 – IL SINDACO

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del **GCVPC**;
2. Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del **GCVPC** al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018¹.
3. Il sindaco è legale rappresentante del **GCVPC** e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – OBIETTIVI DEL GRUPPO VPC

1. Il **GCVPC**, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il **GCVPC** concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DEL GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il **GCVPC**, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

¹ La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

- attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dall'organo di indirizzo.
3. Il **GCVPC** opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
 4. L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia, mantiene nella propria disponibilità:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 5. Il **GCVPC** ha accesso ai registri sopra citati.

TITOLO II

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DECLINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL GCVPC

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono essere ammessi al **GCVPC** i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al **GCVPC**, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del **GCVPC** ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il loro voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al **GCVPC** quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al **GCVPC** è subordinata alla presentazione di apposita domanda, nei termini e nei modi di cui all'avviso ² predisposto dal Settore competente, il quale contestualmente individua documenti/dichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione e, in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio (corredata da certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica e autocertificazione attestante l'assenza di carichi penali pendenti);
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'ufficio competente del Settore comunale di riferimento e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del **GCVPC**.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco o suo delegato deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al **GCVPC** anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto da prerogative specifiche.
9. Di norma il periodo per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini che intendono entrare a far parte del Gruppo comunale di volontari della protezione civile è fissato nel termine e secondo le modalità disciplinate da apposito bando/avviso^[vedi nota 2 a piè di pagina] predisposto dal Responsabile del Settore competente.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI EFFETTIVI

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al **GCVPC** e che, ammessi dall'ufficio, superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di tre mesi, fermo restando il superamento di ulteriori

² L'Avviso predisposto dal competente Settore comunale viene pubblicato in due periodi specifici – ogni 30 giugno ed ogni 30 dicembre. Ogni sessione di pubblicazione rinvia alla disciplina del bando/manifestazione di interesse contenente la declinazione dei requisiti specifici e le modalità di partecipazione.

specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 10 del presente testo rubricato "*Diritti dei volontari*", che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al **GCVPC**;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del presente regolamento e delle informative pertinenti come predisposte dall'ufficio.

ARTICOLO 9 – PERDITA DEI REQUISITI

1. La qualità di appartenente al **GCVPC** si perde al sorgere delle seguenti circostanze:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del **GCVPC**, verificata dalla consultazione del registro presenze da parte del coordinatore ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al **GCVPC**.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 13 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al **GCVPC** in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al **GCVPC** il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune per il tramite dell'ufficio competente, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DEI VOLONTARI

1. La volontaria/il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del **GCVPC** sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ARTICOLO 11 – DOVERI DEI VOLONTARI

1. I volontari sono tenuti a:

- assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal **GCVPC** o alle quali l'Ente o il **GCVPC** prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- comunicare prontamente al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

ARTICOLO 12- ORGANI DEL GCVPC

1. Il **GCVPC** è dotato dei seguenti organi:
 - Assemblea dei volontari iscritti al **GCVPC**;
 - Coordinatore operativo.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del **GCVPC**, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del **GCVPC**. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ARTICOLO 14 – COORDINATORE OPERATIVO

1. Il coordinatore operativo dei volontari del **GCVPC** è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 13, comma 5 per un periodo (*minimo di 2 anni ad un massimo di tre anni*) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al **GCVPC** sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle specifiche prerogative pubblicistiche. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 13, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 6, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al **GCVPC**.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del **GCVPC** e rappresenta il **GCVPC** nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo:

- collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
 - individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra;
 - programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
 - cura e compone la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del **GCVPC**, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al **GCVPC** dal Comune;
 - redige registro presenze volontari finalizzato alla verifica delle circostanze previste dall'art. 9 del presente regolamento;
 - porta a conoscenza dei componenti del **GCVPC** le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio;
 - provvede a trasmettere, ogni anno, al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal **GCVPC** nell'anno precedente.
6. L'assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del suindicato articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 15 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale e ai rischi del territorio, l'assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il **GCVPC** garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il **GCVPC** si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il **GCVPC**, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il **GCVPC** si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il **GCVPC** gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite il settore comunale di protezione civile.

ARTICOLO 16 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

1. Il Comune di riferimento assegna al **GCVPC** una sede operativa.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile

disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Ente.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al **GCVPC** mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del **GCVPC**.
4. La volontaria/il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al **GCVPC** possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

ARTICOLO 17 - INOSSERVANZA DOVERI DEL GCVPC

1. In caso di inosservanza da parte degli iscritti al **GCVPC** degli obblighi/doveri previsti nel presente regolamento, l'Amministrazione comunale adotta ogni misura idonea a tutelare l'Ente per ogni spesa derivante da eventuale inosservanza e/o negligenza da parte dei volontari iscritti.

TITOLO IV

RISORSE FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 18 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del **GCVPC** comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni etc.;
 - capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del **GCVPC**.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con le norme contenute nel presente testo.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
3. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente troveranno diretta ed immediata applicazione.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione e successiva pubblicazione sul sito comunale.